

COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

La presente pubblicazione non ha carattere di ufficialità

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 17 MARZO 2008 N. 37

OGGETTO: CONCESSIONE ALLA PRO LOCO DI VILLA CALDARI DEL LOCALE EX SEDE DELLA SCUOLA MATERNA DI VILLA CALDARI.

L'anno **duemilaotto** il giorno **diciassette** del mese di **marzo** alle ore **12,15** e seguenti nella sede municipale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Signor Ing. Nicola FRATINO – Sindaco.

Sono presenti gli Assessori:

1. Sig. CARLO BOROMEO
2. Sig. MARIO PAOLUCCI
2. Sig. MASSIMO PAOLUCCI
3. Sig. LUCIO CIERI
4. Sig. GIULIO NAPOLEONE
5. Sig. GIUSEPPE GRANATA
6. Sig. LEO CASTIGLIONE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Vice Segretario Generale Dott. Benito PROFETA.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la richiesta presentata dal Presidente della Pro Loco di Caldari assunta in data 05/02/2008 al n°3070 del protocollo generale con la quale veniva chiesta la concessione in uso della ex Scuola Materna di Villa Caldari;

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n.329 del 9 Ottobre 2001 con la quale venivano concessi alla Pro Loco di Caldari i locali dell'ex scuola media di Villa Caldari e che gli stessi dal Dicembre 2003 non sono stati più utilizzati dall'Associazione perché adibiti a Scuola Materna;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n.49 del 15/03/07 con la quale veniva concessa alla Pro Loco di Villa Caldari l'utilizzazione dei locali situati in Villa Caldari, Piazza della Chiesa n° 1 e 2 sede dell'Ufficio comunale polivalente decentrato, fino al 31/12/2007;

RITENUTO in tale contesto poter accogliere la richiesta sopraindicata in considerazione dell'attività sociale e di aggregazione che la Pro Loco di Villa Caldari svolge da anni nella frazione più popolosa del territorio comunale e nel suo circondario;

VISTO il parere espresso dall'Ufficio Tecnico Comunale in merito alla agibilità del locale suddetto, reso con nota del 3 Marzo 2008 prot.368, con la quale si subordina la concessione dell'immobile alla esecuzione di lavori di consolidamento statico ed al rifacimento degli impianti idrici;

VISTO il Regolamento per la concessione e la locazione dei beni immobili demaniali e patrimoniali del Comune a favore di Enti, Istituti, Fondazioni, Associazioni Culturali, Ricreative, Assistenziali, del Volontariato e Religiose, nonché di Partiti, Associazioni e Movimenti Politici, approvato con la Delibera del Commissario Straordinario n. 31 del 22 Febbraio 2007 che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole reso dal Dirigente il 2° Settore Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Concedere, ai sensi del vigente regolamento approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 31 del 22/02/2007, alla Pro Loco Caldari i locali ex sede della scuola materna di Villa Caldari;
2. Disporre che:
 - La effettiva utilizzazione dei locali per gli scopi associativi dichiarati e per qualsiasi eventuale altro uso, è subordinata alla esecuzione, da parte della Associazione Concessionaria, di lavori di manutenzione atti a rimuovere le cause di inagibilità, secondo il progetto redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale e sotto la direzione dell'Ufficio stesso;
 - La concreta utilizzazione dell'immobile sarà consentita solo dopo il rilascio del nulla osta dell'Ufficio Tecnico Comunale;
 - Le responsabilità civili e penali in merito alle precedenti clausole, ricadono sul legale rappresentante della Pro Loco Caldari.

3. Dare mandato al Dirigente del 2° Settore di provvedere alla stipula del relativo contratto con l'indicazione degli oneri concessori e della durata, entro il limite di 6 anni, successivamente alla comunicazione di agibilità dell'immobile, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.